Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 18 giugno 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 21 dicembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti addì 23 febbraio 1937-XV, registro n. 17 Colonie, foglio n. 343

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo dal Comandante superiore dell'Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO.

Guelfi Francesco, da Siracusa, 1° capitano in s.p.e. nel V battaglione eritreo. — Comandante di una compagnia di retroguardia, per oltre due ore faceva arditamente fronte ad un attacco di soverchianti forze nemiche, assolvendo il proprio compito con perizia, serena calma ed insigne coraggio. — Enda Manuel (Tembien), 28 dicembre 1935-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Colonna Paolo da Matera, sottotenente di complemento del X battaglione eritreo. — Comandante di plotone fucilieri, durante un combattimento assolveva il suo compito con encomiabile attività e con

elevato sentimento del dovere. Sotto il fuoco avversario, dava precise e saggie disposizioni per la difesa di una posizione attaccata da forze avversarie, contribuendo al felice esito dell'azione. — Enda Manuel (Tembien), 28 dicembre 1935-XIV.

Proto Domenico, da Paola (Catanzaro), capitano in s.p.e. del V battaglione eritreo. — Comandante di compagnia di un battaglione di retroguardia, impegnato in un combattimento contro forze nemiche numericamente superiori, con serena calma e perizia, riusciva a fermare con il proprio reparto l'avversario e ad obbligarlo a ripiegare. — Enda Manuel (Tembien), 28 dicembre 1935-XIV.

Solari Giuseppe, da Napoli, sottotenente di complemento nel V battaglione eritreo. — Comandante di plotone, con slancio ed ardimento ammirevoli, conduceva al fuoco il proprio reparto riuscendo ad arrestare l'irruenza avversaria. — Enda Manel (Tembien), 28 dicembre 1935-XIV.

(1975)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 840.

Approvazione della Convenzione stipulata in Parigi il 24 dicembre 1936-XV fra l'Italia e la Francia per i palazzi Farnese e Doudeauville.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione alla Convenzione stipulata in Parigi il 24 dicembre 1936, fra l'Italia e la Francia, per l'acquisto da parte dell'Italia del Palazzo Farnese, per la sua locazione al Governo della Repubblica per uso di Ambasciata di Francia e per la contemporanea concessione in affitto al Governo italiano dell'Hôtel Doudeauville di Parigi per essere adibito a sede di quella Regia Ambasciata d'Italia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Parigi il 24 dicembre 1936-XV fra l'Italia e la Francia per l'acquisto da parte dell'Italia del Palazzo Farnese e per la sua locazione al Governo della Repubblica per uso di Ambasciata di Francia, nonchè per la contemporanea concessione in affitto al Governo italiano dell'Hôtel Doudeauville di Parigi per essere adibito a sede della Regia Ambasciata d'Italia in quella Capitale.

Art. 2.

Il presente decreto con effetto dal 27 dicembre 1936-XV, sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 386, *foglio* 72. — MANCINI.

Il *Governo italiano* e il *Governo francese*, animati dal desiderio di accordarsi reciproche facilitazioni per il decoro ed il prestigio delle sedi delle rispettive rappresentanze diplomatiche, convengono quanto segue:

Premesso che, con atto del notaio Lefebvre in Parigi del 27 dicembre 1911, il Governo francese acquistò dagli eredi della Casa di Borbone delle Due Sicilie il Palazzo Farnese in Roma, per destinarlo a sede dell'Ambasciata di Francia, e, in pari tempo, l'insieme delle costruzioni, giardini, cortili, terrazze ed altri immobili annessi, situati fra la via Giulia ed il Tevere, come è meglio precisato nell'atto anzidetto al quale le parti contraenti si riferiscono per ciò che occorra, il tutto per la somma di tre milioni di franchi;

Che nello stesso giorno è intervenuto formale accordo, come risulta dagli annessi all'atto di cui sopra, fra i Governi italiano e francese giusta il quale il Governo francese ha concesso al Governo italiano la facoltà di acquistare allo scadere di un venticinquennio dalla data del contratto di acquisto il Palazzo Farnese e tutti i suoi annessi, mediante rimborso al Governo francese, oltre il prezzo d'acquisto e le spese relative al contratto di acquisto, anche l'ammontare di quelle sostenute dal Governo stesso per riparazioni straordinarie, restauri e migliorie occorrenti all'immobile dopo avvenuto il contratto di acquisto;

Ciò peraltro a condizione che il Governo italiano, sempre che ritenesse di valersi di tale facoltà, desse notizia al Governo francese della sua decisione nel corso del biennio precedente allo spirare del termine di venticinque anni fissato dall'accordo;

Che tale condizione è stata tempestivamente adempiuta dal Governo italiano a mezzo della R. Ambasciata in Parigi;

Che il Governo francese ha indicato nella somma globale di 7.279.445 franchi il prezzo d'acquisto, le spese inerenti a quel contratto e a quelle riparazioni e migliorie di cui sopra;

Che il Governo italiano rinunzia alla prevista produzione da parte del Governo francese dei documenti giustificativi delle spese di riparazioni e migliorie sopramenzionate;

Premesso che il Governo italiano desidera concedere l'uso del Palazzo Farnese, del quale avrà acquistato la proprietà, al Governo francese perchè lo destini a sede dell'Ambasciata di Francia ed istituzioni annesse;

Premesso che il Governo francese si è assicurato per proprio conto la disposizione dell'Hôtel Doudeauville a Parigi per concederlo in uso al Governo italiano come sede dell'Ambasciata d'Italia ed istituzioni annesse;

Si conviene quanto segue:

Articolo I.

Il Governo francese cede ed aliena in libera proprietà al Governo italiano che li accetta, così, come li ha acquistati per atto del Notaio Lefebvre del 27 dicembre 1911:

Il Palazzo Farnese, gli immobili annessi e certi mobili e opere d'arte che sono specificati nel sopradetto atto di compra-vendita e in un elenco annesso alla presente Convenzione come facente parte della vendita.

Il tutto senza eccezioni nè riserve, restando per intero trasferiti al Governo italiano tutti i diritti che competono al Governo francese sugli immobili oggetto sia in virtù del contratto del 1911 che per atti eventuali anteriori o posteriori ad esso.

Tali immobili figuravano nel catasto di Roma del 1911 coi seguenti numeri:

Rione VII, sotto il numero 194, come situati in Piazza Farnese numero civico 67, Via dei Farnesi numeri civici 185-186, limitati dalle sopradette Piazza e Via, attualmente Via dei Farnesi, numeri civici 68 e 69 e Via Giulia, numeri civici 185-186.

Rione VII numero 309, come situati in Via Giulia ai numeri civici 253, 258, 259 e 260 e limitati al Nord Est dalla Via Giulia, al Sud Est e al Sud Ovest dal Lungotevere dei Tebaldi; al Nord Ovest dalla Chiesa dell'Orazione della Morte.

Articolo II.

Il Governo italiano versa al Governo francese, che l'accetta, come prezzo della cessione di cui si tratta, la somma totale di sette milioni duecentosettantanovemilaquattrocento quarantacinque franchi, nella quale somma sono compresi il prezzo d'acquisto del Palazzo con gli annessi, nonchè degli oggetti d'arte e dei mobili, quale pagato dal Governo francese all'atto dell'acquisto, le spese relative al contratto allora stipulato, nonchè l'ammontare delle spese per riparazioni straordinarie e migliorie eseguite dal Governo francese dopo il contratto di acquisto del 1911, e cioè:

prezzo d'acquisto	franchi	3.000.000
spese relative al contratto d'acquisto	»	15.445
riparazioni e migliorie	»	4.264.000
	franchi	7.279.445

Articolo III.

I due Governi riconoscono che le disposizioni dell'accordo del 27 dicembre 1911, relative alla facoltà di acquisto del Palazzo Farnese accordata dal Governo francese al Governo italiano, restano completamente soddisfatte dalle disposizioni di cui sopra e rinunziano, di conseguenza, ad ogni reclamo o domanda di rimborso in forza dell'accordo di cui sopra.

Articolo IV.

Il Governo italiano concede in affitto al Governo francese, per la durata di anni 99 a partire dalla data di acquisto, il Palazzo Farnese e gli annessi sovracitati, il tutto per il canone annuo di una lira, pagabile il 31 dicembre di ogni anno maturato, perchè siano destinati a sede dell'Ambasciata di Francia a Roma, e di tutte le istituzioni ufficiali esistenti o che potrebbero esservi stabilite di comune accordo.

Il Governo italiano si impegna a comunicare al Governo francese, due anni prima dello scadere del termine del presente contratto di affitto, le sue intenzioni circa l'eventuale rinnovo del presente affitto.

Il Governo francese si impegna a mantenere a sue spese il Palazzo Farnese nella sua integrità ed in stato di buona conservazione. Tale edificio essendo considerato come un monumento nazionale italiano, qualunque trasformazione, sia interna che esterna, dovrà essere preventivamente approvata dal R. Ministero dell'Educazione Nazionale, per il tramite del R. Ministero degli Affari Esteri.

Il Governo francese, in considerazione del carattere monumentale di Palazzo Farnese, si impegna a consentire, seguendo la consuetudine da esso sin ora adottata, che, un determinato giorno della settimana, la parte del Palazzo che ha maggiore importanza artistica sia accessibile al pubblico e che le altre parti del Palazzo aventi un carattere artistico siano accessibili agli studiosi muniti di una speciale presentazione del R. Ministero degli Affari Esteri.

Articolo V.

Il Governo francese concede analogamente in affitto al Governo italiano, per il canone annuo di un franco pagabile il 31 dicembre di ogni anno maturato, l'Hôtel Doudeauville, situato a Parigi, 47 rue de Varenne, affinchè abbiano in esso sede l'Ambasciata d'Italia a Parigi e tutte le altre istituzioni ufficiali che potrebbero esservi stabilite di comune accordo.

Tale contratto di affitto è parimenti concluso per una durata di 99 anni. Il Governo francese si impegna a comunicare al Governo italiano, due anni prima dello scadere del termine del presente contratto di affitto, le sue intenzioni circa l'eventuale rinnovo del presente affitto.

Il Governo italiano si impegna a mantenere a sue spese l'Hôtel Doudeauville nella sua integrità ed in stato di buona conservazione. Considerato il carattere storico di tale immobile, qualunque trasformazione, sia interna che esterna, dovrà essere preventivamente approvata dal Ministero francese dell'Educazione Nazionale per il tramite del Ministero francese degli Affari Esteri.

Articolo VI.

L'Hôtel Doudeauville non essendo attualmente, come il Palazzo Farnese, del tutto adatto alle esigenze di una Ambasciata e potendo inoltre esservi necessari taluni lavori di rifacimento, il Governo francese si impegna di eseguire a proprie spese i lavori che lo stato attuale di detto Hôtel richiede a tali scopi in base a un programma che sarà precisato di comune accordo, mediante uno scambio di note, e dopo la cui esecuzione il suddetto Governo sarà esonerato da ogni obbligo di tale specie.

Articolo VII.

I Governi italiano e francese convengono che la presente stipulazione sia esente da ogni spesa e tassa, così come qualsiasi altro contratto che potesse essere concluso ulteriormente fra di loro per l'applicazione del presente accordo. Per l'avvenire il Palazzo Farnese e l'Hôtel Doudeauville saranno sottomessi a un regime di completa reciprocità per quanto riguarda la natura degli oneri fiscali che potrebbero gravarli sia da parte del Governo italiano e francese, come da parte del Governatore di Roma e del Municipio di Parigi.

In fede di che i sottoscritti, opportunamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione, redatta in duplice esemplare, in lingua italiana ed in lingua francese.

Parigi, addì 24 dicembre 1936.

P. Cerruti

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
Ciano.

Le *Gouvernement italien* et le *Gouvernement français*, animés du désir de s'accorder des facilités réciproques pour la dignité et le prestige des sièges de leurs représentations diplomatiques respectives, conviennent ce qui suit:

Attendu que, par acte reçu per Maître Lefebvre, Notaire à Paris, en date du 27 décembre 1911, le Gouvernement fran-

çais a acheté aux héritiers de la Maison de Bourbon des Deux-Siciles le Palais Farnèse à Rome en vue d'y maintenir le siège de l'Ambassade de France, et simultanément l'ensemble des constructions, jardins, cours, terrasses et autres immeubles annexes situés entre la Via Giulia et le Tibre, tels qu'ils sont spécifiés dans l'acte susdit auquel les parties se réfèrent en tant que de besoin, le tout pour la somme de trois millions de francs;

Attendu que le même jour un accord formel est intervenu ainsi qu'il résulte des annexes à l'acte précité, entre les Gouvernements italien et français, aux termes duquel le Gouvernement français a accordé au Gouvernement italien la faculté d'acheter, à l'expiration d'une période de vingt cinq ans à dater du contrat d'achat, le Palais Farnèse et toutes ses annexes, en lui remboursant, en plus du prix d'achat et des dépenses relatives au contrat d'achat, les frais occasionnés au Gouvernement français par les réparations extraordinaires, les restaurations et les travaux nécessaires aux améliorations de l'immeuble après le contrat d'achat;

Ceci à condition que le Gouvernement italien, dans le cas où il voudrait user de cette faculté, avertit le Gouvernement français de sa décision dans le cours des deux ans qui précèdent l'échéance de la période de vingt cinq ans fixée par l'accord;

Attendu que cette condition a été remplie à temps par le Gouvernement italien par l'entremise de l'Ambassade Royale à Paris;

Attendu que le Gouvernement français a indiqué que le prix d'achat, les frais inhérents au contrat d'achat et ceux relatifs aux réparations et améliorations précitées s'élevaient à la somme globale de 7.279.445 francs.

Attendu que le Gouvernement italien renonce à la justification avec pièces à l'appui par le Gouvernement français, telle qu'elle était prévue par l'accord en question, des frais de réparations et améliorations susdites;

Attendu que le Gouvernement italien désire donner la jouissance du Palais Farnèse dont il aura ainsi acquis la propriété au Gouvernement français pour qu'il y maintienne le siège de l'Ambassade de France et des institution annexes;

Attendu que le Gouvernement français s'est assuré la disposition pour son propre compte de l'Hôtel Doudeauville à Paris afin d'en donner la jouissance au Gouvernement italien comme siège de l'Ambassade d'Italie et des institutions annexes.

Sont convenues les dispositions suivantes:

Article Ier.

Le Gouvernement français cède et aliène en pleine propriété au Gouvernement italien qui les accepte, tels qu'il les acquit par acte reçu par Maître Lefebvre, Notaire, le 27 décembre 1911:

Le Palais Farnèse, les immeubles annexes et certains meubles et œuvres d'art tels qu'ils sont spécifiés dans le sudits acte de vente, et dans une liste annexée à la présente Convention comme faisant partie de la vente.

Le tout sans exception ni réserve, tous droits appartenant au Gouvernement français sur les immeubles en question tant en vertu du contrat d'achat de 1911 que d'actes éventuels antérieurs ou postérieurs, étant transféré en totalité au Gouvernement italien.

Ces immeubles figuraient au cadastre de Rome de 1911 avec les numérations suivantes:

Rione VII, sous le numéro 194 comme situés Place Farnèse numéro civique 67, Via dei Farnesi numéros civique 185-186, limités par lesdites place et rue, actuellement Via dei Farnesi, numéros civiques 68 et 69 et Via Giulia, numéros civiques 185-186

Rione VII, numéro 309 comme situés Via Giulia numéros civiques 253 et 258, 259, 260 et limités au Nord Est par la Via Giulia, au Sud Est et au Sud Ouest par le Lungo Tevere dei Tebaldi; au Nord Ouest par l'Eglise de l'Orazione della Morte.

Article II.

Le Gouvernement italien verse comme prix de la cession dont il s'agit au Gouvernement français qui l'accepte, la somme totale de sept millions deux cent soixante dix neuf mille quatre cent quarante cinq francs dans laquelle sont compris le prix d'achat du Palais et de ses annexes, ainsi que des objets d'art et des meubles, versé par le Gouvernement français en vertu de l'acte d'achat, les frais inhérents à ce contrat, ainsi que les frais occasionnés au Gouvernement français par les restaurations et les travaux nécessaires à l'amélioration de l'immeuble depuis le contrat d'achat de 1911, savoir:

prix d'achat	3.000.000	de francs
frais d'acte	15.445	»
réparations et améliorations . .	4.264.000	»
	7.279.445	»

Article III.

Les deux Gouvernements reconnaissent que les dispositions de l'accord du 27 décembre 1911, relatives à la faculté d'achat du Palais Farnèse accordée par le Gouvernement français au Gouvernement italien, se trouvent entièrement satisfaites par les dispositions qui précèdent et ils renoncent, en conséquence, à toute réclamation ou demande de remboursement à ce titre.

Article IV.

Le Gouvernement italien donne à bail au Gouvernement français, pour une durée de 99 ans à partir de la date de l'achat, le Palais Farnèse et ses annexes précitées moyennant une redevance annuelle d'une lire, payable chaque année le 31 décembre et à terme échu, pour servir de siège à son Ambassade à Rome ainsi qu'à toutes institutions officielles existantes ou qui pourraient y être établies d'un commun accord.

Le Gouvernement italien s'engage à faire part au Gouvernement français, deux ans avant l'expiration dudit bail, de ses intentions relatives à son renouvellement éventuel.

Le Gouvernement français s'engage à maintenir à ses frais le Palais Farnèse dans son intégrité et dans un bon état de conservation. Cet édifice étant considéré comme un monument national italien, toute transformation intérieure ou extérieure devra au préalable être approuvée par le Ministère italien de l'Education Nationale par l'entremise du Ministère italien des Affaires Etrangères.

Le Gouvernement français, en considération du caractère monumental du Palais Farnèse, s'engage à consentir, selon la coutume suivie par lui jusqu'à présent que, un certain jour de la semaine, la partie du Palais qui a la plus grande importance artistique soit accessible au public et que les autres parties ayant un caractère artistique soient accessibles aux personnes poursuivant un but d'étude et munies d'une introduction spéciale du Ministère Royal des Affaires Etrangères.

Article V.

Le Gouvernement français donne pareillement à bail au Gouvernement italien, pour une redevance annuelle d'un franc, payable chaque année le 31 décembre et à terme échu, l'Hôtel Doudeauville, sis à Paris, 47 rue de Varenne, pour

servir de siège à l'Ambassade d'Italie à Paris et à toutes autres institutions officielles qui pourraient y être établies d'un commun accord.

Ce bail est conclu également pour une durée de 99 ans. Le Gouvernement français s'engage à faire part au Gouvernement italien, deux ans avant l'expiration dudit bail, de ses intentions relatives à son renouvellement éventuel.

Le Gouvernement italien s'engage à maintenir à ses frais l'Hôtel Doudeauville dans son intégrité et dans un bon état de conservation. En raison du caractère historique de cet Hôtel, toute transformation intérieure ou extérieure devra au préalable être approuvée par le Ministère français de l'Education Nationale par l'entremise du Ministère français des Affaires Etrangères.

Article VI.

L'Hôtel Doudeauville n'étant pas actuellement, comme le Palais Farnèse, pleinement adapté aux services d'une Ambassade et certaines opérations de réfection pouvant en outre y être nécessaires, le Gouvernement français s'engage à exécuter à ses frais les travaux que nécessite à ces fins l'état dudit Hôtel, conformément à un programme qui sera précisé d'un commun accord, par un échange de notes et après l'exécution duquel il sera dégagé de toute obligation de cette nature.

Article VII.

Les Gouvernements italien et français conviennent que le présent contrat est exempté de tous frais et taxes, ainsi que tous contrats qui pourraient intervenir ultérieurement entre eux pour l'application du présent accord. Le Palais Farnèse et l'Hôtel Doudeauville seront ensuite soumis à un régime d'exacte réciprocité en ce qui concerne la nature des impositions qui pourraient être respectivement mises à leur charge par les Gouvernements italien et français et les municipalités de Rome et de Paris.

En foi de quoi les soussignés, dument autorisés, ont signé la présente Convention, établie en double exemplaire, en langue italienne et en langue française.

Paris, le 24 décembre 1936.

YVON DELBOS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO 12 aprile 1937-XV, n. 841.
Modificazioni ed aggiunte all'elenco delle industrie sottoposte ad autorizzazione governativa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141, con cui vennero delegati al Governo del Re i poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali;

Visto l'art. 1 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, il Regio decreto 1° marzo 1934, n. 630, l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1764, il R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 625;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Considerata l'opportunità di apportare modificazioni ed aggiunte, riordinandolo, all'elenco delle industrie sottoposte ad autorizzazione governativa in esecuzione della legge 12 gennaio 1933, n. 141;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione del Governo del Re, ai sensi ed agli effetti della legge 12 gennaio 1933, n. 141, l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, quando essi abbiano per oggetto l'esercizio delle industrie sottoindicate:

a) *Industria metallurgica e meccanica.*

Le industrie metallurgiche ivi comprese le fonderie di seconda fusione; le industrie per la produzione di punte, chiodi, viti, bulloni; l'industria per la produzione di catene; l'industria delle minuterie metalliche; l'industria per la produzione di molle e rondelle elastiche; l'industria della smalteria dei materiali metallici; l'industria per la produzione di lime e raspe; l'industria per la produzione di lame da taglio in genere.

L'industria della grossa carpenteria metallica.

L'industria della costruzione dei mezzi meccanici di trasporto terrestri ed aerei e loro accessori.

L'industria della costruzione di apparati motori marini e di macchinari navali.

L'industria dei cantieri navali per la costruzione, riparazione o demolizione di navi, galleggianti ed imbarcazioni.

L'industria per la produzione del macchinario elettrico, degli apparecchi elettro-medicali, delle pile e degli accumulatori elettrici, delle lampade elettriche e valvole termo-ioniche, degli strumenti elettrici di misura e di controllo, dei cavi e conduttori elettrici, dei tubi isolanti, degli elettrodi per saldatura, degli apparecchi strumenti e materiali per telecomunicazioni e dei mezzi radio, compresi gli apparecchi d'alimentazione dei mezzi radio.

L'industria per la produzione di macchine da scrivere.

L'industria per la produzione di macchine da cucire.

L'industria per la produzione di tassametri.

L'industria per la produzione di scatole, barattoli, fusti ed articoli affini per imballaggi in metallo.

L'industria per la produzione della paglia, lana e spugna di acciaio.

L'industria per la produzione di cuscinetti a sfere, a rulli ed a rullini di qualsiasi tipo e loro parti.

L'industria per la produzione in serie di serramenta per edilizia.

L'industria per la produzione di falciatrici meccaniche.

L'industria per la produzione di turbine idrauliche.

L'industria per la produzione di armoniche e loro parti.

b) *Industria chimica ed affini.*

Le industrie chimiche, compresa quella dei gas compressi.

L'industria della raffinazione e molitura dello zolfo.

L'industria per la produzione del caglio.

L'industria per la produzione di lastre, carte e pellicole per fotografia e cinematografia.

Sono però escluse dall'obbligo della autorizzazione preventiva le seguenti industrie:

Le industrie di cui all'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

L'industria per la produzione di oli, bozzime, appretti e disappretti per l'industria tessile.

L'industria per la produzione di oli e grassi per concia.

L'industria per la produzione dei saponi.

L'industria per la produzione di candele e lumini.

L'industria per la produzione delle acque da bucato e liquidi per sbiancare, purchè il procedimento di lavorazione non implichi una produzione diretta di cloro e di idrato sodico.

L'industria per la produzione di creme per calzature, per pavimenti e per lucidare metalli.

c) *L'industria cinematografica*, compresa la sonorizzazione, il doppiaggio, lo sviluppo e la stampa delle pellicole.

d) *Industria tessile.*

L'industria della filatura, torcitura, tessitura del cotone, ivi compresa la lavorazione dei filati cucirini e da ricamo.

L'industria della trattura e torcitura della seta.

L'industria per la produzione, torcitura, tessitura, delle fibre tessili artificiali.

L'industria per la filatura, torcitura, tessitura del lino, della canapa e della juta.

L'industria per lo stampaggio dei tessuti di qualunque fibra.

L'industria per la produzione di calze a telaio.

L'industria per la produzione di nastri di ogni specie, ivi compresi i nastri dattilografici.

L'industria per la produzione di tulli, pizzi uso Barmen, pizzi Leavers, tendaggi Guipures.

L'industria per la produzione di feltri per cappelli.

L'industria per la produzione di manufatti di amianto.

L'industria per la cotonizzazione della canapa.

e) *Industria della gomma ed affini.*

L'industria della gomma elastica.

L'industria per la produzione di pegamoide, dermoide, tele gommate, zigrinate e cerate.

f) *Industrie alimentari.*

L'industria per la produzione e raffinazione dello zucchero.

L'industria per la produzione della birra.

L'industria per la produzione e raffinazione di oli di semi.

L'industria per la lavorazione del riso.

L'industria delle bevande gassate, esclusa quella delle acque gassate.

L'industria per la produzione dei surrogati del caffè.

L'industria per la produzione della margarina e succedanei del burro.

g) *L'industria del freddo* (ghiaccio e frigoriferi).

h) *Industria del vetro.*

L'industria per la produzione del vetro e del cristallo, per le lavorazioni del vetro al cannello, per la produzione delle conterie e per la produzione di vetri e cristalli temperati e di sicurezza.

i) *Industria del cemento, refrattari, porcellane, abrasivi.*

L'industria per la produzione del cemento.

L'industria per la produzione dei materiali refrattari.

L'industria per la produzione di porcellane da tavola.

L'industria per la produzione degli isolatori per linee ed impianti elettrici.

L'industria per la produzione di articoli sanitari.

L'industria per la produzione di piastrelle ceramiche per rivestimenti, escluse quelle di carattere artistico.

L'industria degli abrasivi rigidi, flessibili e granulari.

l) *L'industria per la produzione della carta e dei cartoni*, comprese le carte speciali, la carta ed i cartoni ondulati.

m) *L'industria dei bottoni di corozo e palma dum.*

n) *L'industria per il taglio dei brillanti e delle pietre preziose.*

Art. 2.

Sono abrogati l'art. 1 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, il R. decreto 1° marzo 1934, n. 630, ed il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1764.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — BENNI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 80. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 842.

Soppressione di n. 3 Fabbricerie della Diocesi di Verona, in provincia di Mantova.

N. 842. R. decreto 3 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie delle seguenti Chiese, situate in provincia di Mantova e comprese nella giurisdizione della Diocesi di Verona:

1. Fabbriceria della Chiesa di S. Nicolò, in Castellaro di Monzambano.
2. Fabbriceria della Chiesa di S. Michele, in Monzambano.
3. Fabbriceria della Chiesa di S. Antonio, in Ponti sul Mincio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 18 febbraio 1937-XV, n. 843.

Erezione in ente morale della Società savonese per la protezione degli animali.

N. 843. R. decreto 18 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Società savonese per la protezione degli animali viene eretta in ente morale, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 10 febbraio 1937-XV, n. 844.

Erezione in ente morale dell'Associazione zoofila comasca per la protezione degli animali, con sede in Como.

N. 844. R. decreto 10 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Associazione zoofila comasca per la protezione degli animali, con sede in Como, viene eretta in ente morale, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 845.

Dichiarazione formale dei fini di n. 8 Confraternite della provincia di Benevento.

N. 845. R. decreto 15 marzo 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite, in provincia di Benevento:

1. Bonea - Confraternita della Buona Morte.
2. Foglianise - Confraternita del SS.mo Rosario e Carmine.
3. Foglianise - Confraternita del SS.mo Corpo di Cristo e S. Anna.
4. Morcone - Confraternita di Santa Maria della Mercede.
5. Montesarchio - Confraternita della SS.ma Concezione.
6. Montesarchio - Confraternita della SS.ma Trinità.
7. S. Angelo a Cupolo - Confraternita del SS.mo Rosario in Pastene.
8. S. Giorgio del Sannio - Confraternita del SS.mo Rosario in Ginestra.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 846.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore « Figlie di Maria Missionarie » con Casa generalizia in Massa.

N. 846. R. decreto 3 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore « Figlie di Maria Missionarie » con Casa generalizia in Massa, e viene autorizzato il trasferimento, a favore del medesimo, di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 310.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1937-XV.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petroio (Siena).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petroio (Siena);

Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petroio (Siena) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1976)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 giugno 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca commerciale pugliese di Molfetta (Bari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Richiamato il proprio decreto in data 25 gennaio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 5 febbraio 1937-XV, n. 29, col quale sono stati sciolti gli organi amministrativi della Banca commerciale pugliese di Molfetta (Bari);

Visto l'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Su proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca commerciale pugliese di Molfetta (Bari), attualmente sottoposta all'amministrazione straordinaria di che al capo II, del titolo VII, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV n. 375, e la messa in liquidazione dell'azienda stessa con la procedura di che al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1999)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1937-XV.

Prodotti di Zara e dell'Isola di Cazza ammessi alla introduzione nel territorio doganale del Regno in franchigia da diritti di confine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1921, n. 295, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 895, concernente l'assetto doganale dei territori della Dalmazia assegnati all'Italia;

Visti i decreti Ministeriali 23 aprile 1923 e 24 settembre 1930;

Determina:

Art. 1.

All'elenco dei prodotti originari dei territori di Zara e delle isole di Lagosta e Pelagosa, elencati nell'art. 1 del decreto Ministeriale 23 aprile 1923, e da ammettere, a sensi dell'art. 2, del R. decreto-legge 13 marzo 1921, n. 295, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 895, alla introduzione nel territorio doganale del Regno, in franchigia da diritti di confine, sono aggiunti i seguenti, nei limiti del contingente annuo a fianco di ciascuno di essi indicato:

lettera A: Prodotti di Zara:

frutta di marasca ed altre frutta, ottenute nei vivai dell'Ispettorato provinciale agrario di Zara, e destinata ad Enti o ad Istituti agrari, per scopi didattici o di studio: kg. 100 annui;

lettera C: Prodotti dell'isola di Cazza (comune di Lagosta):

bovini: capi 30 annui;
ovini: capi 500 annui;
suini: capi 20 annui;
equini: capi 7 annui;
formaggi: kg. 600 annui;
lana: kg. 600 annui.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(1998)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

Media dei cambi e dei titoli

del 15 giugno 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,82
Francia (Franco)	84,50
Svizzera (Franco)	435,20
Argentina (Peso carta)	5,805
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,2075
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,13
Danimarca (Corona)	4,1885
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,714
Olanda (Fiorino)	10,45
Polonia (Zloty)	60,15
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8375
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,80
Id. 3,50 % (1902)	71,90
Id. 3,00 % (Lordo)	52,90
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,375
Rendita 5 % (1935)	94,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,425
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,675
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,10
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,975
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,20

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petroio (Siena).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petroio (Siena) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il dott. rag. Mario Silvietti di Adolfo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Petroio (Siena) ed i signori Loreno Marrangoni fu Patrizio, Raffaello Civitelli di Giuseppe e Febo Benocci di Carlo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1977)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca commerciale pugliese di Molfetta (Bari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo di pari data, in corso di pubblicazione, col quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca commerciale pugliese di Molfetta (Bari) ed è stata disposta la sua messa in liquidazione con le norme di che al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Richiamato il proprio provvedimento in data 25 gennaio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 5 febbraio 1937-XV, n. 29, col quale sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza di che all'art. 58 del R. decreto-legge citato, nonchè l'altro provvedimento in data 22 marzo 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 1° aprile 1937-XV, n. 76, col quale è stato nominato l'ing. Sergio Giancaspro, in sostituzione dell'avv. Francesco Saverio Pansini, membro del Comitato di sorveglianza predetto;

Visto l'art. 66 del già ricordato Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il sig. avv. prof. Saverio Nisio, già membro del Comitato di sorveglianza della Banca commerciale pugliese di Molfetta, è nominato commissario liquidatore della Banca stessa; i signori avvocato comm. Damiano Sancilio e ing. Sergio Giancaspro, già membri dello stesso Comitato di sorveglianza ed il sig. nob. Giovanni De Luca, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, l'uno e gli altri con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del ripetuto R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2000)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.